

Civile Ord. Sez. L Num. 5827 Anno 2021

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: CINQUE GUGLIELMO

Data pubblicazione: 03/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso 8024-2020 proposto da:

ABELKHIR ABDELLAH, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MUZIO CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato
DOUGLAS DUALE, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

QUESTURA DI BRINDISI;

- intimata -

2020 avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di BRINDISI,
2630 depositata il 25/01/2020 R.G.N. 347/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE.



**RILEVATO CHE**

1. Il Giudice di Pace di Brindisi, con ordinanza del 27.1.2020, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera nonché di trattenimento presso il Centro di Identificazione e di Espulsione di Brindisi "Restinco", emesso dal Questore di Brindisi in relazione ai provvedimenti del Prefetto di Avellino e del Questore della stessa sede del 23.1.2020 aventi come destinatario Abdelkhir Abdellah, nato in Somalia l'1.1.1968.

2. Avverso l'ordinanza suddetta Abdelkhir Abdellah ha proposto ricorso per cassazione, in data 10.2.2020, con il quale è stata eccepita la nullità della convalida per inosservanza della richiesta di assistenza, da parte dello straniero, del proprio difensore di fiducia sin dal momento della sua scarcerazione dal carcere di Ariano Irpino avvenuta il 23.1.2020 nonché, in subordine, per mancata concessione della facoltà di esercitare il diritto di difesa.

CONSIDERATO CHE

1. Osserva il Collegio che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per l'assorbente ragione, afferente alla costituzione del rapporto processuale in sede di impugnazione.

2. Non risulta, infatti, che vi sia stata la notifica del ricorso alla controparte.

3. Vertendosi in ipotesi di notificazione inesistente (tra le altre Cass. n. 11991 del 2006; Cass. n. 10506 del 2006) e non solamente nulla (che invece avrebbe autorizzato l'emissione dell'ordine di rinnovazione) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. n. 21156 del 2007).

4. Non vi è luogo a regolare le spese, mancando attività difensiva dell'intimato.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il



versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

fe

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 24 novembre 2020